

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

62.

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 MAGGIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROMANATO

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49);	
PITZALIS: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83);	
CAVALIERE: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);	
BRONZUTO ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660);	
ROMANATO ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733);	
REALE GIUSEPPE e MEUCCI: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);	
ALESSI: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971);	
PISONI ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068);	
RICCIO: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096);	
LAFORGIA ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276);	
BRONZUTO ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293);	
GIORDANO ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380);	
TANTALO ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404);	
AZIMONTI ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415);	
PAVONE ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431);	
MORO DINO ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453);	
BRONZUTO ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);	

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1971

	PAG.
D'ANTONIO: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601);	
RACCHETTI e ROGNONI: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932);	
Senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (<i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (2062);	
ALESSI: Immissione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria dei candidati che nei relativi esami di concorso a cattedra banditi nell'ultimo quinquennio abbiano superato le prove con la media di almeno 6/10 (2172);	
MENICACCI: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351);	
GIOMO e BONEA: Immissione nei ruoli della scuola media delle insegnanti stabili di applicazioni tecniche femminili (2386);	
GIOMO ed altri: Immissione nel ruolo del personale docente della scuola media secondarie degli insegnanti che nei relativi esami di concorsi a cattedra banditi a partire dal 1° gennaio 1966 abbiano superato ciascuna prova con la votazione di almeno sei decimi (2716)	894
PRESIDENTE	894, 896, 898, 899, 900, 901 902
CAIAZZA	896
CANESTRI	896, 897
DALL'ARMELLINA, <i>Relatore</i>	896, 897, 899, 900
GIOMO	896, 899, 900, 901
GRANATA	897
MITTERDORFER	900, 901
RAICICH	896, 897
ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	897, 899, 900, 901, 902
SPITELLA	898, 901
TEDESCHI	896, 898, 899, 901

La seduta comincia alle 17,30.

DALL'ARMELLINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge: Foderaro ed altri n. 49; Pitzalis n. 83; Cavaliere n. 410; Bronzuto ed altri n. 660; Romanato ed altri n. 733; Reale Giuseppe e Meucci n. 752; Alessi n. 971; Pisoni ed altri n. 1068; Riccio n. 1096; Laforgia ed altri n. 1276; Bronzuto ed altri n. 1293; Giordani ed altri n. 1380; Tantalo ed altri n. 1404; Azimonti ed altri n. 1415; Pavone ed altri n. 1431; Moro Dino ed altri n. 1453; Bronzuto ed altri n. 1600; D'Antonio n. 1601; Racchetti e Rognoni n. 1932; Senatori Spigarola e Codignola (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) n. 2062; Alessi n. 2172; Menicacci n. 2351; Giomo e Bonea n. 2386; Giomo ed altri n. 2176 concernenti l'immissione nei ruoli della scuola media dei professori fuori ruolo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge Foderaro ed altri n. 49; Pitzalis n. 83; Cavaliere n. 410; Bronzuto ed altri n. 660; Romanato ed altri n. 733; Reale Giuseppe e Meucci n. 752; Alessi n. 971; Pisoni ed altri n. 1068; Riccio n. 1096; Laforgia ed altri n. 1276; Bronzuto ed altri n. 1293; Giordano ed altri n. 1380; Tantalo ed altri n. 1404; Azimonti ed altri n. 1415; Pavone ed altri n. 1431; Moro Dino ed altri n. 1453; Bronzuto ed altri n. 1600; D'Antonio n. 1601; Racchetti e Rognoni n. 1932; Senatori Spigaroli e Codignola, già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato, n. 2062; Alessi n. 2172; Menicacci n. 2351; Giomo e Bonea n. 2386; Giomo ed altri n. 2716, concernenti l'immissione nei ruoli della scuola media dei professori fuori ruolo.

Come i colleghi ricorderanno, nella scorsa seduta avevamo approvato l'articolo 3 del testo unificato delle proposte di legge. Passiamo ora pertanto all'esame del successivo articolo 4 e degli emendamenti ad esso relativi.

Do lettura dell'articolo 4.

ART. 4.

(*Immissione in ruolo*)

Coloro che alla data del 30 settembre 1971 abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo di studio, servizio di insegnamento non di ruolo, negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, per almeno 4 anni con qualifica non inferiore a « buono » sono inclusi, purché in possesso di abilitazio-

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1971

né, in graduatorie nazionali permanenti da utilizzare ai fini dell'immissione in ruolo, dopo che siano esaurite le corrispondenti graduatorie compilate agli stessi fini ai sensi di precedenti leggi.

Saranno compilate distinte graduatorie per ciascuna delle classi di concorso quali risulteranno per effetto del decreto ministeriale di cui al precedente articolo 4.

Gli insegnanti elementari di ruolo che abbiano superato il periodo di prova, in servizio nella scuola media, forniti di laurea e di titolo di abilitazione valido per la scuola media, sono inclusi, a domanda, nelle graduatorie relative a tale ordine di scuola.

Le graduatorie di cui ai precedenti commi sono compilate secondo i criteri di valutazione di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 603.

A partire dall'anno scolastico 1971-72, l'80 per cento del numero totale delle cattedre vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, disponibili dopo l'esaurimento delle graduatorie indicate nell'articolo 3 del decreto legge 19 giugno 1970, n. 366 convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 571, è riservato per l'immissione in ruolo di coloro che risulteranno inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dei commi precedenti.

Nelle stesse graduatorie saranno annualmente iscritti, a domanda, coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione al termine dei corsi previsti dal precedente articolo 4, sempreché abbiano prestato almeno 4 anni di servizio di insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica statali con qualifica non inferiore a « buono ».

Le graduatorie saranno annualmente aggiornate mediante la valutazione dei nuovi titoli che gli insegnanti in esse inclusi avranno acquisiti.

Con gli stessi criteri, con le stesse modalità e agli stessi fini di cui ai precedenti commi saranno compilate graduatorie nazionali permanenti per gli insegnanti tecnico-pratici e per gli insegnanti d'arte applicata degli istituti tecnici, professionali ed artistici, in servizio con nomina a tempo indeterminato, che abbiano compiuto o compiano nelle scuole statali 4 anni di insegnamento con qualifica non inferiore a « buono » e siano in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai normali concorsi.

Per l'immissione in ruolo ai sensi del presente articolo, si prescinde dal limite massimo di età prevista per l'ammissione ai concorsi a cattedre.

Alla copertura delle cattedre e dei posti per la restante aliquota del 20 per cento si

provvede mediante concorso annuale per titoli ed esami.

A partire dal 1° ottobre 1975 l'aliquota delle cattedre vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico da destinare ai normali concorsi per titoli ed esami viene elevata al 50 per cento. In conseguenza sarà ridotta l'aliquota riservata all'assorbimento in ruolo di coloro che siano iscritti nelle graduatorie compilate ai sensi del presente articolo.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le competenti sezioni dei Consigli superiori saranno stabilite le prove d'esame ed i relativi programmi per le nuove classi di concorso istituite ai sensi dell'articolo tre e saranno aggiornati i programmi d'esame per le classi già esistenti.

Poiché a quest'articolo sono stati presentati numerosi emendamenti, ritengo opportuno esaminarlo comma per comma, unitamente ai relativi emendamenti. Veniamo quindi all'esame del comma primo.

Gli onorevoli Sanna e Canestri hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma primo con il seguente:

« A partire dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, coloro che siano in possesso di abilitazione sono inclusi in graduatoria nazionale permanente, da utilizzare ai fini dell'immissione in ruolo, dopo che siano esaurite le corrispondenti graduatorie compilate agli stessi fini ai sensi di precedenti leggi ».

Gli onorevoli Scionti, Raicich, Tedeschi e Bini hanno presentato il seguente emendamento:

Alla quarta riga, dopo la parola « artistica », aggiungere: « nonché nelle università e istituti di cultura straniera in qualità di lettori ».

Gli onorevoli Dall'Armellina, Moro Dino e Biasini hanno presentato i seguenti due emendamenti:

Dopo la parola « artistica » aggiungere la parola: « e professionale ».

Sostituire le parole: « per almeno quattro anni » con le parole: « per almeno due anni ».

L'onorevole Mitterdorfer ha presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: « possesso di abilitazione » aggiungere le parole: « oppure di altro titolo ».

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1971

estero dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Gli onorevoli Buzzi, Spitella, Bardotti ed Elkan hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « 30 settembre 1971 »
con le altre: « 30 settembre 1972 ».

Gli onorevoli Tedeschi, Raicich, Bini e Granata hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « per almeno quattro anni con qualifica non inferiore a "buono" ».

Invito ora i colleghi che lo ritengono di procedere all'illustrazione dei loro emendamenti.

CANESTRI. L'emendamento che ho proposto col collega Sanna, sostitutivo del primo comma dell'articolo 4, aveva un senso, per noi anche più persuasivo, quando lo abbiamo formulato e presentato. Si stava allora per iniziare l'esame dell'articolato della proposta di legge e noi ci sentivamo impegnati a promuovere un certo tipo di corso ricco di articolazioni culturali e politiche, con diversi e complessi collegamenti e riscontri con la realtà sociale (enti locali, forze sindacali, gruppi di base). Puntando a questo tipo di corso era naturale che noi proponessimo, di conseguenza, il passaggio in ruolo diretto dopo la frequenza del corso, senza la intercadine prevista invece dal provvedimento che stiamo esaminando, dei quattro anni di servizio e della qualifica, come abbiamo anche sostenuto in sede di discussione dello stato giuridico.

Riconosco che ora il discorso si è molto impoverito e il nostro emendamento ha perso certi riferimenti che allora aveva. Tuttavia lo manteniamo perché rappresenta comunque un frammento di discorso che noi abbiamo sostenuto e che continuiamo a sostenere.

TEDESCHI. Do per illustrato il mio primo emendamento al quale però vorrei fare una modifica formale: togliere cioè le parole « materie letterarie » in quanto pleonastiche.

Il secondo emendamento, con il quale proponiamo di sopprimere le parole « per almeno quattro anni con qualifica non inferiore a buono » è chiarissimo. Io non capisco come, dopo che sono state fatte tante leggi in cui

si è stabilito che chiunque avesse l'abilitazione e fosse in servizio, a prescindere dal numero di anni, fosse immesso nel ruolo, si possa in questa proposta di legge riproporre il problema dei quattro anni di servizio, o dei due come propone il relatore.

Noi quindi proponiamo che chi è in possesso dell'abilitazione ed è in servizio al momento della promulgazione della legge, sia incluso nelle graduatorie.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. I miei emendamenti non hanno bisogno di illustrazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Caiazza ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « per almeno quattro anni », *con le parole:* « per almeno un anno ».

Poiché l'onorevole Mitterdorfer è assente si intende che abbia rinunciato ad illustrare il suo emendamento.

CAIAZZA. Non credo che il mio emendamento abbia bisogno di particolare illustrazione.

RAICICH. Mi dichiaro favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole relatore, però vorrei ricordare che nel corso della precedente seduta in occasione della presentazione di un mio analogo emendamento, mi fu risposto, sia dall'onorevole relatore che dal rappresentante del Governo, che quell'emendamento era inutile, nel senso che mentre l'istruzione artistica è una cosa *sui generis*, l'istruzione professionale è sempre intesa quando si parla di istruzione secondaria nel suo complesso.

GIOMO. Sono d'accordo con l'emendamento presentato dall'onorevole relatore al primo comma tendente ad aggiungere un riferimento agli istituti e scuole statali di istruzione professionale; comunque indipendentemente dalle valutazioni espresse dal collega Raicich mi sembra quanto mai opportuna in questa fase la specificazione di questo aggettivo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo sull'emendamento presentato dagli onorevoli Sanna e Canestri?

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Desidero rispondere subito alle osservazioni mosse dal collega Raicich, dicendo che a mio avviso è

necessario apportare quella modifica al primo comma, in quanto le graduatorie degli istituti professionali sono graduatorie distinte dalle altre.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dagli onorevoli Sanna e Canestri mi dichiaro contrario, perché abolendo il periodo di servizio prima dell'immissione nelle graduatorie, praticamente si viene a togliere uno dei requisiti fondamentali quale quello dell'attitudine e della capacità dimostrata dall'insegnamento nel periodo di insegnamento.

Mi sembra che l'onorevole Canestri dicendo che l'emendamento teneva conto di un certo tipo di corso abilitante viene a darci ragione, dal momento che quel tipo di corso abilitante non è incluso nella legge.

CANESTRI. Non è molto consolante.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Capisco, onorevole Canestri; comunque è chiaro il motivo per cui non posso accettare l'emendamento Sanna.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono contrario all'emendamento presentato dagli onorevoli Canestri e Sanna in quanto detto emendamento non fa riferimento per l'immissione che al possesso dell'abilitazione. Ebbene il solo titolo abilitante non è sufficiente per l'ingresso in una graduatoria che da diritto all'immissione in ruolo, ma è necessario un periodo di esercizio effettivo della professione. Per questo devo presumere che originariamente nel testo unificato era stata prevista una durata, per l'immissione nelle graduatorie, di quattro anni, cioè superiore a quella che normalmente è stata prevista dalle precedenti leggi che hanno immesso in ruolo quando quelle leggi avevano solo il valore di una sanatoria e non il significato di un criterio innovatore per il reclutamento del corpo docente.

Per queste motivazioni mi dichiaro contrario all'emendamento presentato dagli onorevoli Sanna e Canestri, e per le stesse ragioni non sono favorevole all'emendamento presentato dal collega Caiazza tendente a ridurre ad un anno il periodo di tempo previsto al primo comma, così come sono contrario all'emendamento presentato dal collega Tedeschi tendente a sopprimere il riferimento al periodo di quattro anni di cui al primo comma.

Ritengo che se si volesse fare un discorso organico, nel rispetto delle competenze di ciascuno, questo argomento dovrebbe essere oggetto di discussione in sede di esame di

stato giuridico, e non in sede di discussione del testo unificato delle proposte di legge oggi al nostro esame.

L'abolizione o meno delle qualifiche è un fatto che interverrà quando affronteremo il problema dello stato giuridico; oggi come oggi le qualifiche esistono, sono state una delle condizioni previste per l'immissione in ruolo nelle precedenti leggi. Pertanto non possiamo, con una decisione affrettata, preconstituire una soluzione per un tema che, come ho precedentemente detto, sarà oggetto di dibattito nella sede più propria che è quella dello stato giuridico.

RAICICH. Quindi ella non accetta neppure l'emendamento presentato in via subordinata dall'onorevole Tedeschi tendente ad inserire al primo comma le seguenti parole: « che abbiamo prestato servizio senza demerito ».

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per ora sono favorevole alla formulazione precedentemente usata, impegnandoci di esaminare la questione in sede di esame di stato giuridico; e in quella sede il Governo esprimerà la propria opinione in merito.

GRANATA. Dichiaro di essere favorevole all'emendamento presentato dagli onorevoli Sanna e Canestri, ma poiché l'onorevole rappresentante del Governo ha già espresso il parere sugli altri emendamenti desidero fare alcune osservazioni di carattere generale.

L'onorevole Rosati si oppone alla soppressione della dizione: « per almeno quattro anni con qualificazione "buono" », in quanto ritiene che non si debba, in questa sede, preconstituire una impostazione che sarà demandata allo stato giuridico.

A me pare che invece accada esattamente il contrario. Infatti la legge sullo stato giuridico che stiamo discutendo in questa Commissione prevede già (e per quanto mi risulta non ci sono state obiezioni in sede di discussione generale) nuovi criteri di valutazione del servizio prestato. Se noi manteniamo qui il riferimento alla qualifica tradizionale, preconstituendo in qualche modo un'impostazione che renderà poi più difficile accettare la nuova norma prevista dalla predetta legge sullo stato giuridico del personale insegnante.

Ma c'è di più: quest'articolo, con la proposta avanzata dal collega Buzzi, prevede che possono essere inclusi nella graduatoria coloro che, alla data del 30 settembre 1972, abbiano

prestato servizio. E questo lascia supporre — o almeno sperare — che tra costoro possano esserci degli insegnanti i quali abbiano prestato servizio dopo l'avvenuta approvazione della legge sul nuovo stato giuridico del personale insegnante (noi infatti ci auguriamo che questo provvedimento possa essere presto approvato, e quindi entrare in vigore prima del 30 settembre 1972). In questo caso, allora, si creerebbe una sperequazione tra gli insegnanti che hanno prestato servizio, prima (per i quali esiste la qualifica di « buono ») e gli altri, che avendo prestato servizio dopo, in base al nuovo stato giuridico, questa qualifica probabilmente non avranno, in quanto soppressa dal nuovo provvedimento di legge in materia.

C'è poi da rilevare la contraddizione costituita dal fatto di consentire l'immissione in graduatoria di coloro che hanno avuto la qualifica di « buono » e non di quelli che sono stati giudicati « sufficienti ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sanna e Canestri, interamente sostitutivo del primo comma.

(È respinto).

Gli onorevoli Tedeschi e Raicich hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, primo rigo, sopprimere le parole: « alla data del 30 settembre 1971 ».

TEDESCHI. Vorrei dire che quest'emendamento mi è stato quasi suggerito dall'atteggiamento assunto dall'onorevole relatore e dal Governo. Infatti, in base al parere da essi espresso sull'emendamento Canestri, presumo che il termine dei quattro anni non rimarrà, mentre ne resterà tuttavia uno, che indicherà un certo periodo di servizio per l'immissione nei ruoli. Ora, se rimanessero le parole « coloro che alla data del 30 settembre 1971 » esse potrebbero significare che questa esperienza di insegnamento varrebbe per chi l'abbia fatta fino a quell'epoca, mentre non varrebbe più per chi la facesse dopo.

Il mio emendamento evidentemente tende a rendere permanente questo criterio: anche nel futuro coloro che hanno questi anni di insegnamento saranno inclusi nella graduatoria.

SPITELLA. Io credo che preliminarmente dovremmo effettuare una scelta su tutto il meccanismo in base al quale sono formulate queste graduatorie. Ritengo cioè che ci tro-

viamo di fronte per lo meno a due ipotesi. La prima si riassume in questi termini: alla data del 30 settembre 1972 (secondo l'emendamento da noi proposto) coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione ed hanno quattro o anche due anni di servizio (ma io propenderei per il mantenimento del termine di quattro anni) vengono iscritti in graduatoria. A mio avviso dovrebbe poi essere introdotto il principio secondo il quale coloro che, allo scadere di ogni anno vengono *ex novo* a trovarsi in possesso dell'abilitazione e dei previsti anni di servizio, vengano inseriti nella graduatoria dopo l'ultimo che già vi si trova. In questo modo noi avremmo un sistema che funziona, secondo me, in modo piuttosto snello, anche dal punto di vista burocratico. Infatti, alla data del 30 settembre 1972 la graduatoria viene costituita in un certo modo, e poi ogni anno si viene ad aggiungere una parte terminale alla graduatoria stessa.

C'è poi un metodo diverso, consistente nello stabilire — prescindendo dalla data — che ogni anno, in una determinata epoca, tutti coloro che hanno l'abilitazione ed un anno di insegnamento vengano inseriti nella graduatoria, incastrandoli, per così dire, con gli altri. È questo il principio dell'aggiornamento della graduatoria, anche per coloro che già si trovano in essa, con la valutazione dei titoli aggiuntivi.

Però, a mio avviso, questa seconda alternativa metterebbe il Ministero in grave difficoltà, perché, in pratica, tutte le graduatorie verrebbero ad essere permanentemente in movimento, e ritengo pertanto che sarebbe molto difficile effettuare delle nomine in base a questo meccanismo. Si ripeterebbero gli inconvenienti verificatisi per la graduatoria permanente degli insegnanti elementari, e non offriremmo, inoltre, alcuna garanzia ai più anziani. Infatti potrebbe accadere che qualcuno tra questi insegnanti venga perennemente scavalcato dagli altri e rimandato indietro: e se per caso venga a perdere per un anno l'incarico, la sua situazione diverrebbe poi più grave. Avremmo insomma con questo sistema un'estrema mobilità, e creeremmo un meccanismo che, a mio avviso, avrebbe molte probabilità di restare inoperante.

TEDESCHI. Il fine che io mi proponevo col mio emendamento era lo stesso: ed esso si poteva conseguire o sopprimendo la data in questione, oppure, nel caso che la data rimanga, formulando un emendamento aggiuntivo. In questo si sarebbe potuto dire: « purché in possesso di abilitazione, e di uno

o due anni di servizio, in graduatorie nazionali ecc.».

Riguardo poi a quanto detto dal collega Spitella, sarei comunque del parere — per motivi di praticità — che venisse fatta un'aggiunta di anno in anno nella graduatoria, senza effettuare un'aggiunta di anno in anno nella graduatoria, senza effettuare l'interpolazione.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno sospendere per alcuni minuti la seduta.

La seduta, sospesa alle 18,35, riprende alle 19,10.

TEDESCHI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento tendente a sopprimere la data del 30 settembre 1971.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo sull'emendamento Buzzi?

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono favorevole.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

TEDESCHI. Vorrei fare una dichiarazione di voto. Sono favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Buzzi, soprattutto sotto il profilo che si tenta di includere anche gli insegnanti professionali che non hanno potuto conseguire l'abilitazione.

GIOMO. Associandomi alle dichiarazioni dell'onorevole Tedeschi dichiaro che voteremo a favore dell'emendamento Buzzi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Buzzi.

(È approvato).

Qual è il parere del Governo sull'emendamento presentato dall'onorevole Dall'Armellina?

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dagli onorevoli Dall'Armellina ed altri: « Al primo comma, dopo la parola: « artistica », aggiungere le parole: « e professionale ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dagli onorevoli Dall'Armellina ed altri: « Al primo comma, sostituire le parole: « per almeno quattro anni », con le parole: « per almeno due anni ».

(È approvato).

Qual è il parere del relatore e del Governo sull'emendamento presentato dall'onorevole Tedeschi?

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Mi dichiaro contrario a questo emendamento anche perché non capisco per quale ragione si tenga conto dei lettori delle università straniere e non si considerino anche quelli delle università italiane.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tedeschi.

(È respinto).

Qual è il parere del relatore e del Governo sull'emendamento presentato dall'onorevole Tedeschi tendente a sopprimere le parole « per almeno quattro anni con qualifica non inferiore a buono »?

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono contrario.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tedeschi.

(È respinto).

Qual è il parere del relatore e del Governo sull'emendamento presentato dall'onorevole Caiazza?

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono contrario.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Caiazza.

(È respinto).

Qual è il parere del Governo sull'emendamento presentato dall'onorevole Dall'Armellina?

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Dall'Armellina.

(È approvato).

L'onorevole Mitterdorfer ha presentato al primo comma il seguente emendamento:

Dopo le parole: « possesso di abilitazione » *aggiungere le parole:* « oppure di altro titolo estero dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

MITTERDORFER. Chiedo che venga accantonato.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito di accantonare l'emendamento presentato dall'onorevole Mitterdorfer.

(Così rimane stabilito).

Gli onorevoli Giomo e Mazzarino Antonio hanno presentato il seguente emendamento:

Inserire alla fine del primo comma:

« Nelle predette graduatorie sono inseriti, a domanda, purché in possesso dell'abilitazione, anche coloro i quali: *a)* siano in servizio alle dipendenze dello Stato in qualità di funzionari delle carriere direttive; *b)* siano stati almeno per un anno assistenti universitari incaricati nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge; *c)* abbiano usufruito, nel periodo di tempo indicato nella precedente lettera *b)* di borse di studio post-universitarie di perfezionamento didattico e scientifico per almeno un anno.

I punteggi attribuiti per le situazioni di cui alle lettere *a)*; *b)*; *c)*; non sono cumulabili tra di loro se relativi a periodi tra loro coincidenti ».

GIOMO. Non sono dell'avviso dell'onorevole rappresentante del Governo che si tratti soltanto di un problema relativo alla specificità di alcune lauree o di alcuni diplomi; noi tendiamo sempre a largheggiare sulla specificità di coloro che mancano di diplomi e a non largheggiare verso la specificità di coloro i quali hanno una maggiore preparazione e quindi una maggiore capacità di concorso.

Ci troviamo di fronte a delle persone che ancora oggi possono partecipare a dei concorsi per la scuola e qualche volta possono entrare

anche in ruolo per legge in quanto hanno insegnato in posizione di assistenti universitari o comunque funzionari delle carriere direttive alle dipendenze dello Stato.

Pertanto chiediamo, attraverso questo nostro emendamento, che queste persone possano essere ammesse in graduatoria, accanto ai possessori di abilitazione; non vediamo per quale ragione questo personale, che potrebbe arricchire e non depauperare la scuola italiana, debba essere lasciato fuori da questa possibilità di concorrere a queste graduatorie.

Per questo motivo ci siamo permessi di far sì che questi concorrenti abbiano la possibilità di avere un punteggio attribuibile per queste situazioni in modo da permettere a queste forze vive di essere immesse nella scuola italiana.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Giomo, per le stesse ragioni espresse in occasione dell'emendamento presentato dall'onorevole Raicich. Non ritengo che il servizio prestato al di fuori del tipo di scuola per la quale si concorre possa essere ritenuto valido.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anch'io mi dichiaro contrario all'emendamento presentato dagli onorevoli Giomo e Mazzarino Antonio, perché ritengo sia in contrasto con lo spirito che anima la legge dell'immissione in ruolo, in quanto i funzionari della carriera direttiva non hanno nessuna attinenza con l'insegnamento, e pertanto non vedo come potrebbero inserirsi nella graduatoria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dagli onorevoli Giomo e Mazzarino Antonio di cui ho dato precedentemente lettura.

(È respinto).

L'onorevole Mitterdorfer ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo il primo comma:

« Ai fini dell'inclusione di coloro che sono in possesso di un titolo di studio estero è valido il servizio prestato dopo la data di rilascio del relativo diploma o titolo di studio estero, ancorché il riconoscimento in Italia e la dichiarazione di equipollenza siano avvenuti o avvengano in data posteriore.

Coloro che appartengono a scuole con lingua d'insegnamento diversa dall'italiano sa-

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1971

ranno inclusi invece in graduatorie provinciali, compilate dai competenti provveditorati agli studi. Dette graduatorie saranno inviate al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione ».

MITTERDORFER. Chiedo che venga accantonato come i miei precedenti emendamenti.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito di accantonare l'emendamento proposto dall'onorevole Mitterdorfer.

(Così rimane stabilito).

Gli onorevoli Giomo e Mazzarino Antonio hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine del secondo comma sostituire il punto con punto e virgola ed aggiungere le parole: « tale decreto determinerà anche la corrispondenza delle nuove classi di concorso con ognuna di quella già esistenti ».

GIOMO. Credo che sarebbe cosa opportuna evitare di creare situazioni equivoche o comunque situazioni che non possono essere risolte in sede di potere esecutivo. Ritengo che il ministro della pubblica istruzione nella formulazione delle nuove classi di concorso debba fare un chiaro parallelo con le classi di concorso che in questo momento sono in atto.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vuole aiutarmi a comprendere il senso e le finalità dell'emendamento? Evidentemente tenendo conto di quanto abbiamo già previsto nell'articolo 3-ter.

GIOMO. La cosa che ci preoccupa è che le nuove classi di concorso non corrispondano alle vecchie classi di concorso, e quindi in futuro in nome delle vecchie classi si possano creare delle situazioni anomale.

Pertanto riteniamo che sarebbe cosa opportuna che il Ministro della pubblica istruzione nell'emanare il suo decreto fissi dei criteri precisi al fine di evitare il sorgere di quelle situazioni equivoche di cui prima parlavo.

SPITELLA. Credo che il problema vada visto in modo diverso; e cioè bisognerà creare delle tabelle determinando il rapporto fra le nuove classi di concorso e i vecchi titoli di abilitazione, dal momento che ci siamo trovati con un considerevole numero di docenti che avevano conseguito l'abilitazione secondo i vecchi ordinamenti.

Pertanto bisognerà stabilire per quali nuove classi di concorso valgono queste vecchie abilitazioni; in questo senso ritengo che vada chiarito l'emendamento presentato dall'onorevole Giomo.

Quindi per concludere non corrispondenza fra le vecchie e le nuove classi di concorso, ma viceversa rapporto fra le nuove classi di concorso e i vecchi titoli di abilitazione.

GIOMO. Secondo il nostro emendamento il secondo comma dell'articolo 4 dovrebbe recitare in questo modo: « Saranno compilate distinte graduatorie per ciascuna delle classi di concorso quali risulteranno per effetto del decreto ministeriale di cui al precedente articolo 1; tale decreto determinerà anche la corrispondenza delle nuove classi di concorso con ognuna di quelle già esistenti ».

Cioè chiediamo che, fin da adesso, nella disposizione ministeriale ci sia un chiarimento del rapporto tra le lauree, e tra le classi di concorso vecchie e nuove. Chiediamo questo per una questione di chiarificazione generale.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Credo che abbia ragione l'onorevole Spitella: infatti, chi ha già un'abilitazione che ha avuto l'effetto dell'immissione in ruolo è un docente di ruolo che non ha nulla a che fare con la presente legge; essa, invece interessa chi ha già un'abilitazione, e questa di fronte alle nuove classi di concorso verrà a non essere più valida. Il raccordo dunque da ricercarsi è tra le classi di abilitazione ed i concorsi.

Poiché però questa norma avrà carattere transitorio, potremmo accantonarla per il momento, e, riflettendoci meglio, comprenderla magari in un articolo a parte.

PRESIDENTE. Resta pertanto stabilito che quest'emendamento viene per il momento accantonato.

Veniamo all'esame del terzo comma dell'articolo. Gli onorevoli Dall'Armellina, Moro Dino e Biasini hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma terzo con il seguente: « Gli insegnanti elementari di ruolo forniti di titolo di abilitazione sono inclusi, a domanda, nelle graduatorie di cui al precedente comma ».

TEDESCHI. Noi siamo d'accordo, ma riteniamo che si dovrebbe precisare « in ruolo almeno da due anni », in quanto se alle altre

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1971

categorie lo chiediamo, non si vede perché non dobbiamo richiederlo ai maestri elementari.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Penso che andrebbe fatta una mediazione tra il vecchio testo e l'emendamento presentato. Si potrebbe dire, ad esempio « insegnanti elementari in ruolo da almeno due anni, forniti di laurea e di titolo di abilitazione ecc. ».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, data l'ora tarda, e considerata l'esigenza di giungere ad una migliore formulazione di questo emendamento, ritengo sia più opportuno pro-

seguire domani l'esame del testo unificato. Il seguito della discussione è pertanto rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO